

Ordinanza sull'organizzazione dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (OIPi)

Modifica del 1° settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 25 ottobre 1995¹ sull'organizzazione dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente del Consiglio d'Istituto secondo l'articolo 8j capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. La durata del mandato è di quattro anni; la rielezione è possibile per un massimo di due ulteriori mandati. Il Consiglio federale può revocare il mandato dei membri del Consiglio d'Istituto per motivi gravi.

Art. 3 cpv. 1bis

^{1bis} I membri del Consiglio d'Istituto tutelano gli interessi dell'Istituto. In caso di conflitti d'interesse, il Consiglio d'Istituto adotta le misure necessarie per la tutela degli interessi dell'Istituto. La persona interessata deve ricusarsi durante la delibera sulle relative misure.

Art. 3a Organo di revisione
(art. 6 LIPI)

Le disposizioni del diritto delle società anonime relative alla revisione ordinaria si applicano per analogia all'indipendenza e ai compiti dell'organo di revisione.

Art. 4 cpv. 4

⁴ Il rapporto di gestione espone l'andamento degli affari nonché la situazione economica e finanziaria dell'Istituto. Il conto d'esercizio si compone del conto economico, del bilancio e dell'allegato.

¹ RS 172.010.311

² RS 172.010.1

Art. 4a **Vigilanza**
(art. 9 LIPI)

¹ Il rapporto sull'attività dell'Istituto secondo l'articolo 5 capoverso 2 LIPI illustra in particolare il raggiungimento degli obiettivi della legislatura e di quelli annuali del Consiglio federale nel settore di competenza dell'Istituto, nonché la situazione del personale dell'Istituto.

² Contiene inoltre una sezione speciale dedicata all'esito del controllo effettuato dall'organo di revisione e all'approvazione del rapporto di gestione e dei conti annuali da parte del Consiglio d'Istituto.

³ Deve essere sottoposto al Consiglio federale per approvazione con la proposta di sgravare il Consiglio d'Istituto.

Art. 5a **Rimunerazioni per prestazioni di servizi**
(art. 14 LIPI)

¹ Le remunerazioni per prestazioni di servizi fornite sulla base del diritto privato (art. 2 cpv. 1 lett. g LIPI) devono coprire almeno tutti i costi.

² La contabilità dell'Istituto deve evidenziare le spese e i ricavi delle singole prestazioni di servizi.

II

L'ordinanza del 30 settembre 1996³ sullo statuto del personale dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2 e 28

Abrogati

III

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2010.

1° settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RS 172.010.321